

CAT
Coordinamento
Accordi Territoriali

invio per posta elettronica

Modena, 2 marzo 2015

Spett.le
CONFIDI convenzionato

Oggetto: aggiornamento condizioni economiche (mutui e conti correnti).

Art. 1 - Premessa

Col presente accordo si intende regolamentare la struttura delle condizioni economiche applicabili alla "operatività ordinaria" Banca - Confidi, riferibile alla convenzione base già sottoscritta tra le due parti contraenti.

L'accordo sostituisce completamente quanto in precedenza concordato in materia di condizioni economiche.

Resta inteso che le quotazioni degli "spread" riguardanti l'operatività in conto corrente e l'operatività in controgaranzia con il Fondo Centrale saranno applicate esclusivamente ai Confidi che abbiano sottoscritto per accettazione i due regolamenti proposti dalla Banca.

Art. 2 - Caratteristiche principali dell'accordo

a) Semplificazione dei prodotti

L'operatività prevista e le condizioni economiche applicate sono distinte *esclusivamente* per **forme tecniche - mutui oppure conti correnti** -, per durate e per garanzia.

I mutui si intendono, di regola, con rimborso in rate trimestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi. La periodicità delle rate - previo accordo Banca-Confidi sulla singola operazione - potrà essere anche mensile o semestrale.

I fidi di conto corrente sono da intendersi a scadenza con durata di regola 12 mesi e comunque massima 18 mesi.

b) Fasce di merito

Sono previste condizioni (tassi e commissioni) diversificate per fasce di merito a seconda del rating attribuito dalla Banca alla sua clientela.

Le fasce di merito sono le seguenti:

- fascia 1 - "rischio molto basso" per rating 1 e 2;
- fascia 2 - "rischio basso" per rating 3 e 4;
- fascia 3 - "rischio medio" per rating 5, 6 e 7;
- fascia 4 - "rischio rilevante" per rating 8 e 9;
- fascia 5 - "rischio alto" per rating 10, 11, 12 e 13.

Imprese prive di rating (ad esempio nuove imprese) saranno considerate a "rischio medio".

Art. 3 - Importi

L'importo massimo per singola operazione verrà concordato di volta in volta sulla base dei requisiti fiduciari del richiedente.

Art. 4 – Parametrazione tassi d'interesse

- **Conti correnti:**
i tassi d'interesse sono da intendersi variabili mensilmente e parametrati all'euribor 3 mesi media mese precedente act 365 senza arrotondamenti.
- **Mutui:**
i tassi d'interesse sono da intendersi fissi o variabili; i primi sono parametrati all'IRS di periodo (pari alla durata del mutuo); i secondi variano mensilmente e sono parametrati all'euribor 3 mesi media mese precedente, moltiplicato per il coefficiente 365/360, con arrotondamento allo 0,005 superiore.

La parametrazione degli spread è di regola quella sopra indicata. Il parametro utilizzato dalla Banca è comunque sempre esplicitato nei contratti di finanziamento o di affidamento sottoposti alla firma dei clienti.

Le quotazioni degli "spread", applicati sul parametro di riferimento, sono espresse in "punti base" (c.d. basis point, abbreviato b.p.).

Art. 5 - quotazione degli "spread"

Si riportano, qui di seguito, gli "spread base" distinti per "fasce di merito" (fascia 1, fascia 2, fascia 3, fascia 4 e fascia 5).

Gli spread si riferiscono ad operazioni con "garanzia base" del Confidi del 50 per cento.

GRIGLIA SPREAD BASE

decorrenza 2 marzo 2015

mutui garanzia 50%	sussidiaria	diretta	controg. MCC
---------------------------	--------------------	----------------	---------------------

durata fino a 60 mesi			
fascia 1	300	250	220
fascia 2	350	300	260
fascia 3	460	400	360
fascia 4	700	650	500
fascia 5	750	700	650

durata oltre 60 mesi			
fascia 1	330	280	250
fascia 2	380	330	290
fascia 3	490	430	390
fascia 4	730	680	530
fascia 5	780	730	680

breve termine in conto corrente (garanzia 50%)	sussidiaria	diretta	controg. MCC
---	--------------------	----------------	---------------------

conto ordinario (tipologia "cassa")			
fascia 1	290	250	240
fascia 2	350	310	300

fascia 3	500	460	400
fascia 4	680	640	580
fascia 5	800	760	700

autoliquidante (tipologia "smobilizzo")			
fascia 1	150	140	130
fascia 2	180	170	160
fascia 3	270	260	230
fascia 4	420	410	360
fascia 5	540	530	460

Riduzione degli spread su griglia base:			
confidi ex art. 107	-20 b.p.	-20 b.p.	-20 b.p.
garanzia > 50%	-20 b.p.	-20 b.p.	-20 b.p.
garanzia ipotecaria	-10 b.p.	-10 b.p.	-10 b.p.

Maggiorazione degli spread su griglia base:			
garanzia < 50%	+20 b.p.	+20 b.p.	+20 b.p.

Alle operazioni in "convenzione antiusura" si applica la griglia spread base.

Nota bene – breve termine in conto corrente:

Gli spread previsti per il "conto ordinario" si applicano a tutti i tipi conto rientranti nella tipologia "cassa", quali "conti anticipi fatture a primo rischio (senza canalizzazione)", "conti finanziamento import", "conti anticipo ordini", "conti prefinanziamento mutui".

Gli spread previsti per l'"autoliquidante" si applicano a tutti i tipi conto rientranti nella tipologia "smobilizzo", quali "conto transito sbf", "conti anticipo fatture con canalizzazione", "conti anticipo fatture con cessione di credito e notifica", "conti anticipo su esportazioni euro".

Art. 6 – altre condizioni Banca

6.1 - Mutui

Commissioni di istruttoria:

fasce di merito (rischio)	commissioni "una tantum" (%)
• fascia 1	0,20%
• fascia 2	0,30%
• fascia 3	0,40%
• fascia 4	0,50%
• fascia 5	0,50%
• commissione minima (qualsiasi rating)	euro 100

Altre condizioni:

• spesa per incasso rate	zero
• tasso di mora	+ 200 b.p.
• estinzione anticipata	1,00% su mutui a tasso variabile 2,00% su mutui a tasso fisso

6.2 - Conti correnti

Spese tenuta conto:

- spese per conteggio interessi e competenze (capitalizzazione trimestrale) euro 10,00
- spesa per operazione euro 1,10
- invio estratto conto (cartaceo) euro 1,10
- recupero spese per invio comunicazioni euro 0,90

Commissioni trimestrali di disponibilità fondi:

- | fasce di merito (rischio) | C.D.F. trimestrali (%) |
|---------------------------|------------------------|
|---------------------------|------------------------|

Art. 7 – Decorrenza dell'accordo

A tutte le operazioni **deliberate a decorrere dalla data del 16 marzo 2015** si applicheranno le condizioni economiche qui sopra dettagliate.

Per tutte le condizioni contrattuali non riportate nella presente proposta si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni filiale della Banca o sul sito web www.bper.it

La Banca si riserva la facoltà, qualora il mercato subisse mutamenti giudicati significativi dalla stessa, di proporre modifiche alle condizioni applicate al presente accordo, che dovranno essere accettate dalla controparte e che saranno, successivamente, comunicate agli interessati, a cura della Banca, secondo quanto stabilito all'art. 118 del TUB. In caso di mancato accordo sulle modifiche proposte, la Banca avrà diritto di recedere dall'accordo, dandone comunicazione scritta alla controparte e ai clienti interessati.

Resta inteso che la Banca non assume alcun obbligo o impegno, preventivo o successivo, alla concessione dell'apertura di credito e di ogni altro tipo di finanziamento e che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la valutazione definitiva del merito creditizio dei richiedenti ai fini dell'eventuale accoglimento delle richieste presentate.

Restiamo in attesa di ricevere cortesemente copia della presente, sottoscritta per accettazione.

Modena, 2 marzo 2015

per accettazione

Banca popolare dell'Emilia Romagna
Società cooperativa